

## Credito accertato - 00 Enogastronomia La Cucina di Stocco Nicolò & C. S.a.s.

Tribunale ordinario di Modena - G.D. : Dott.ssa Camilla Ovi - Liquidazione controllata: Enogastronomia La Cucina di Stocco Nicolò & C. S.a.s. (30/2023)

Liquidatore: Avv. Giuseppe Cigarini

Massa - Cron Data domanda	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL LIQUIDATORE		
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso
00-00001 25/07/2023	Ristogamma s.r.l. c/o Avv. Pennisi Sonia via roma 53 Mirandola MO	0,00	425,00	0,00	418,36	6,64
PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	ristogamma@pecimprese.it sonia.pennisi@ordineavvmodena.it 02071320366			<p>Il Liquidatore propone l'ammissione: Ammesso per euro 418,36, Categoria Chirografari ; Escluso per euro 6,64 ;</p> <p>Trattasi infatti di credito commerciale per la fornitura di beni alimentari. La documentazione allegata al ricorso ex artt. 270 co. 2 lett. d) e 201 CCI consiste nella fattura accompagnatoria debitamente sottoscritta.</p> <p>Nonostante il creditore non abbia allegato il titolo contrattuale o documentazione altrimenti idonea a provare l'avvenuta prestazione il credito può ritenersi comunque provato in relazione all'importo indicato nella fattura di vendita n. 517921 del 20.08.22 che il Liquidatore ha verificato essere stata debitamente registrata dalla società nel proprio registro IVA acquisti 2022 cosicché la prova del fatto costitutivo del credito può ritenersi assolta ai sensi dell'art. 2710 c.c. alla luce della contabilità acquisita dalla procedura, secondo un complessivo giudizio di attendibilità e verosimiglianza.</p> <p>Ritiene invece il Liquidatore di ammettere il credito per interessi di mora nei limiti degli interessi maturati sino alla data di deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura, avvenuto il 16.05.23, così come disposto dall'art. 268 co. 5 CCII.</p>		
00-00002 27/07/2023	Penta Bevande s.r.l. c/o Avv. Strangi Rocco	0,00	4.499,06	0,00	3.913,37	585,69
PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	pentabevandesrl@pec.confartigianato.it rocco.strangi@ordineavvmodena.it 03442010363			<p>Il Liquidatore propone l'ammissione: Ammesso per euro 3.913,37, Categoria Chirografari ; Escluso per euro 585,69 ;</p> <p>Trattasi infatti di credito commerciale per la fornitura di prodotti alimentari. La documentazione allegata al ricorso ex artt. 270 co. 2 lett. d) e 201 CCI consiste nelle fatture di vendita, corredate da estratto autentico notarile, e decreto ingiuntivo n. 728/2023 emesso dal Giudice di Pace di Modena in data 03.04.23.</p> <p>Nonostante il creditore non abbia allegato il titolo contrattuale o documentazione altrimenti idonea a provare l'avvenuta prestazione il credito può ritenersi comunque provato in relazione all'importo indicato nelle fatture di vendita nn. 431, 928, 1309, 1448, 3159 del 2020, n. 412 del 2021, nn. 3022, 3054, 3691, 3860, 3955 e 3988 del 2022 che il Liquidatore ha verificato essere state debitamente registrate dalla società nei propri registri IVA acquisti 2020, 2021 e 2022 cosicché la prova del fatto costitutivo del credito può ritenersi assolta ai sensi dell'art. 2710 c.c. alla luce della contabilità acquisita dalla procedura, secondo un complessivo giudizio di attendibilità e verosimiglianza.</p> <p>Ritiene invece il Liquidatore di non poter ammettere il credito liquidato nel decreto ingiuntivo per la parte relativa alle spese della procedura monitoria. Costituisce infatti ius receptum il principio secondo cui non è opponibile alla procedura fallimentare il decreto ingiuntivo non opposto ma privo di dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. intervenuta prima della dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che non sono ammissibili al passivo neanche le spese sostenute per l'ipoteca giudiziale eventualmente iscritta in base al predetto decreto ingiuntivo (recentemente, sul punto, Cass. civ. , sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24157 del 30/10/2020, Rv. 659415-01).</p>		
00-00003 04/08/2023	Camera di Commercio di Modena via ganaceto 134 41100 modena MO	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it 00675070361			<p>Il Liquidatore propone l'ammissione: per euro 120,00, Categoria Chirografari, come richiesto ;</p> <p>Trattasi infatti di credito relativo al diritto annuale obbligatorio di iscrizione alla Camera di Commercio di Modena per l'anno 2023, del quale non risulta prova di pagamento nella contabilità della società in liquidazione.</p>		

## Credito accertato - 00 Enogastronomia La Cucina di Stocco Nicolò & C. S.a.s.

Tribunale ordinario di Modena - G.D. : Dott.ssa Camilla Ovi - Liquidazione controllata: Enogastronomia La Cucina di Stocco Nicolò & C. S.a.s. (30/2023)

Liquidatore: Avv. Giuseppe Cigarini

Massa - Cron Data domanda	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL LIQUIDATORE		
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso
00-00004 08/08/2023	Agenzia delle Entrate-Riscossione Via Emilia Ovest 698 Modena MO	4.629,11	412,96	4.419,14	622,93	0,00
PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	ero.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it 13756881002			<p>Il Liquidatore propone l'ammissione: Ammesso per euro 4.097,21 nella categoria privilegiati generali, di grado 1, per mancato versamento dei contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ex art. 2753 c.c. ; Ammesso per euro 276,37 nella categoria privilegiati generali, di grado 1, per mancato versamento dei contributi per infortuni sul lavoro, ex art. 2754 c.c. e art. 4, co. 3 legge n. 389/89 ; Ammesso per euro 45,56 nella categoria privilegiati generali di grado 8 per la quota del 50% degli accessori relativi ai crediti previdenziali e assistenziali ex art. 2754 c.c. ; Ammesso per euro 622,93, Categoria Chirografari;</p> <p>Trattasi di crediti tributari e previdenziali per capitale, sanzioni e altri accessori. La documentazione allegata al ricorso ex art. 201 CCII è costituita dall'estratto dei ruoli i quali risultano tutti formati in data antecedente alla dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata.</p> <p>Il credito, nei termini in cui si propone l'ammissione, risulta sufficientemente provato in virtù del noto principio per cui "In tema di fallimento, ai fini dell'ammissibilità della domanda d'insinuazione proposta dall'agente della riscossione e della verifica in sede fallimentare del diritto al concorso del credito tributario o di quello previdenziale, non occorre che l'avviso di accertamento o quello di addebito siano notificati, ma è sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo" (recentemente confermato da Cass. civ. sez. Un., sentenza n. 33408 del 11/11/2021).</p> <p>Ritiene inoltre il Liquidatore di poter estendere, come richiesto, il diritto di prelazione agli interessi, compresi quelli di mora nei limiti temporali di cui all'art. 2749 c.c. ovvero a quelli maturati per l'anno in corso alla data di apertura della procedura di liquidazione controllata e a quelli dell'anno precedente mentre gli interessi successivamente maturati e che, ai sensi dell'art. 268 co. 5 CCII, non subiscono l'effetto sospensivo determinato dal deposito del ricorso, hanno privilegio nei limiti della misura legale e sino alla data di deposito del progetto di riparto nel quale il credito risulta soddisfatto anche se parzialmente.</p> <p>Ritiene invece il Liquidatore di non poter ammettere con il medesimo privilegio previsto per i crediti tributari e previdenziali le somme richieste a titolo di oneri di riscossione, spese esecutive e di notifica in quanto, per giurisprudenza maggioritaria, trattasi di somme per spese e compensi dovuti al concessionario del servizio riscossione posto a carico, a seconda dei casi, dell'ente impositore ovvero del contribuente, e in via esclusiva a carico di quest'ultimo in caso di riscossione coattiva del tributo, e costituiscono un credito personale del concessionario nei confronti del contribuente esecutato, del tutto distinto come titolo dal credito tributario. Escluso che possano quindi qualificarsi come accessori del tributo, è parimenti da escludersi, per le medesime ragioni, che possano godere dell'estensione del privilegio attribuito al tributo ai sensi dell'art.2749 c.c. in quanto neppure assimilabili alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione (Cass. civ., sez. I - sentenza 10 maggio 2013, n. 11230, Rv. 626760 -1), dovendosi così declassare tale somme in chirografo.</p>		

## Credito accertato - 00 Enogastronomia La Cucina di Stocco Nicolò & C. S.a.s.

Tribunale ordinario di Modena - G.D. : Dott.ssa Camilla Ovi - Liquidazione controllata: Enogastronomia La Cucina di Stocco Nicolò & C. S.a.s. (30/2023)

Liquidatore: Avv. Giuseppe Cigarini

Massa - Cron Data domanda	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL LIQUIDATORE		
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso
00-00005 06/09/2023	AGENZIA ENTRATE - Direzione Provinciale di Modena VIA DELLE COSTELLAZIONI 190 41126 MODENA MO dp.Modena@pce.agenziaentrate.it PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore: 06363391001	9.113,91	0,00	9.096,41	0,00	17,50
<p>Il Liquidatore propone l'ammissione: AmMESSO per euro 200,00 , Categoria Predeuzioni; AmMESSO per euro 6.654,52 nella categoria privilegiati generali di grado 19 per IVA, pene pecuniarie e soprattasse ex art. 2752, co. 2 c.c., come richiesto. ; AmMESSO per euro 373,67 nella categoria privilegiati, ante 1 grado, crediti non identificati creati da leggi speciali che attribuiscono privilegio generale preferibile ad ogni altro, come richiesto ; AmMESSO per euro 1.868,22 nella categoria privilegiati generali di grado 18 per le imposte e sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi , come richiesto; Escluso per euro 17,50;</p> <p>Trattasi infatti di crediti dell'erario per omesso versamento d'IVA, ritenute e per il recupero di crediti d'imposta. La documentazione allegata è costituita dalle partite dei ruoli nei quali detti crediti risultano iscritti e, per quanto concerne l'importo in predeuzione, dall'avviso di liquidazione delle spese di registrazione della sentenza dichiarativa l'apertura della liquidazione controllata.</p> <p>Le partite n. IQA00002014/D, nn. T22112316573353058000019/CA e 2023C0022943 risultano riferibili a ruoli straordinari formati ex art. 11 dpr 602/73 i quali risultano legittimamente emessi in quanto fondati sul periculum in mora costituito dalla dichiarazione di apertura della liquidazione controllata.</p> <p>Costituisce infatti ius receptum il principio, formatosi in tema di dichiarazione di fallimento ed estensibile alla fattispecie de quo, secondo cui il requisito del periculum in mora per l'iscrizione delle imposte nel ruolo straordinario è integrato dalla dichiarazione di fallimento, configurandosi, con essa, un fondato pericolo per la riscossione del tributo che potrà avvenire solo nel concorso con gli altri crediti nei confronti del fallito. Il ruolo straordinario, in tale ottica, costituisce quindi utile strumento per incidere immediatamente sulla formazione dello stato passivo e dei relativi privilegi (sul punto, tra le altre, Comm. trib. prov.le sez. VI - Cagliari, 03/11/2015, n. 1007 in De Jure).</p> <p>Ritiene invece il Liquidatore di non poter ammettere le spese di notifica per l'avviso di liquidazione delle spese di registrazione della sentenza in assenza della prova dell'avvenuta notificazione tramite posta ordinaria anziché tramite PEC tenuto conto che, in quest'ultima ipotesi ed in virtù di quanto riportato nell'avviso medesimo, dette spese non sarebbero neppure dovute.</p>						
00-00006 05/09/2023	MORANDI S.R.L. moransrl@legalmail.it PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore: 01644480368	0,00	1.647,00	0,00	1.647,00	0,00
<p>Il Liquidatore propone l'ammissione: AmMESSO per euro 1.647,00, Categoria Chirografari, come richiesto;</p> <p>Trattasi infatti di credito commerciale per la fornitura di prodotti alimentari e non. La documentazione allegata al ricorso ex art. 270 co. 2 lett. d) e 201 CCI consiste nelle fatture accompagnatorie debitamente sottoscritte.</p> <p>Nonostante il creditore non abbia allegato il titolo contrattuale o documentazione altrimenti idonea a provare l'avvenuta prestazione il credito può ritenersi comunque provato in relazione all'importo indicato nelle fatture di vendita nn. 1475/01 del 07.03.22, 2058/01 del 29.03.22, 2210/01 del 05.04.22, 2827/01 del 29.04.22, 3204/01 del 16.05.22, 3267/01 del 18.05.22, 3399/01 del 23.05.22, 3575/01 del 01.06.22, 3874/01 del 10.06.22, 3907/01 del 14.06.22 e 4401/01 del 05.07.22 che il Liquidatore ha verificato essere state debitamente registrate dalla società nel proprio registro IVA acquisti 2022 cosicché la prova del fatto costitutivo del credito può ritenersi assolta ai sensi dell'art. 2710 c.c. alla luce della contabilità acquisita dalla procedura, secondo un complessivo giudizio di attendibilità e verosimiglianza.</p>						

## Credito accertato - 00 Enogastronomia La Cucina di Stocco Nicolò & C. S.a.s.

Tribunale ordinario di Modena - G.D. : Dott.ssa Camilla Ovi - Liquidazione controllata: Enogastronomia La Cucina di Stocco Nicolò & C. S.a.s. (30/2023)

Liquidatore: Avv. Giuseppe Cigarini

Massa - Cron Data domanda	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL LIQUIDATORE		
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso
00-00007 07/09/2023	BIANCHI EMILIO S.R.L. c/o avv. Galeotti Diego V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA' 30 41100 Modena MO	21.871,65	0,00	21.871,65	0,00	0,00
PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	emiliobianchisrl@legalmail.it diego.galeotti@ordineavvmodena.it 01960740361			<p>Il Liquidatore propone l'ammissione: AmMESSO per euro 21.871,65 nella categoria privilegiati di grado 16 per crediti del locatore di immobili di cui all'art. 2764 c.c., speciale sui beni: TETTOIA IN LEGNO E METALLO, IMPIANTO ALLARME,CLIMATIZZATORE, Lavello con miscelatore, Addolcitore, Soppalco, GAZEBO, LETTORE POS, Telefono cordless così come oggetto del verbale di inventario.</p> <p>Trattasi di credito del locatore per mancato versamento di canoni di locazione e spese di registrazione pro quota a carico della società conduttrice posta in liquidazione controllata. La documentazione allegata al ricorso ex artt. 270 co. 2 lett. d) e 201 CCII consiste nel contratto di locazione debitamente sottoscritto e regolarmente registrato in data anteriore alla dichiarazione di apertura della procedura, dal verbale di scioglimento e riconsegna dei locali sottoscritto dal Liquidatore in data 08.08.23 e dalle fatture per spese di registrazione e canoni insoluti per il periodo giugno 2022 - agosto 2023.</p> <p>Il credito può ritenersi sufficientemente provato in relazione all'importo delle fatture nn. 146, 175, 201, 229, 252, 275, 305 e 328 del 2022 che il Liquidatore ha verificato essere state debitamente registrate dalla società nel proprio registro IVA acquisti 2022. Avendo il creditore allegato il titolo contrattuale debitamente sottoscritto e con data certa anteriore all'apertura della liquidazione, il credito può ritenersi sufficientemente provato anche in relazione all'importo delle fatture nn. 33, 62, 87, 123, 150 e 174 del 2023 nonostante il Liquidatore non abbia la disponibilità del registro IVA acquisti 2023.</p> <p>Il credito così ammesso, per capitale e interessi, gode del privilegio speciale ai sensi dell'art. 2764 c.c. sui frutti dell'anno e su quelli raccolti anteriormente e sopra tutto ciò che serve a fornire l'immobile. Trattandosi, nel caso di specie, di crediti per canoni di locazione d'immobile ad uso commerciale, si ritiene che gli unici beni sui quali detto privilegio possa riconoscersi consistano nei beni inventariati dal Liquidatore e reperiti presso i locali locati ove la società debitrice aveva la propria sede.</p> <p>Ritiene invece il Liquidatore di non poter ammettere il credito per i canoni dei mesi di luglio e agosto 2023 in quanto successivi alla dichiarazione di apertura della liquidazione controllata emessa in data 28.06.23 la quale, ai sensi dell'art. 270 co. 6 CCII, determina la sospensione dei contratti pendenti fino a quando il Liquidatore non dichiara di volersi subentrare ovvero di sciogliersi dal contratto. Nel caso di specie, il Liquidatore ha dichiarato di volersi sciogliere dalla locazione pendente con verbale sottoscritto in data 08.08.23 provvedendo, contestualmente, alla riconsegna dei locali.</p>		
00-00008 13/09/2023	BANCA SAN FELICE 1893 P.za Matteotti n. 23 San Felice sul Panaro MO	0,00	372,96	0,00	372,96	0,00
PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	legale@pec.sanfelice1893.it 00264720368			<p>Il Liquidatore propone l'ammissione: AmMESSO per euro 372,96, Categoria Chirografari, come richiesto;</p> <p>L'istituto bancario ricorrente insinua pretese in relazione al saldo passivo di conto corrente n. 41066 allegando al proprio ricorso il relativo contratto e gli estratti conto dal secondo trimestre 2022 sino alla data di dichiarazione della liquidazione controllata.</p> <p>La pretesa risulta sufficientemente fondata sulla scorta della documentazione allegata la quale trova ulteriore conferma negli estratti del conto corrente forniti dal debitore sin dalla data di apertura del conto e da cui è possibile ricostruire l'intera evoluzione del rapporto.</p>		

## Credito accertato - 00 Enogastronomia La Cucina di Stocco Nicolò & C. S.a.s.

Tribunale ordinario di Modena - G.D. : Dott.ssa Camilla Ovi - Liquidazione controllata: Enogastronomia La Cucina di Stocco Nicolò & C. S.a.s. (30/2023)

Liquidatore: Avv. Giuseppe Cigarini

Massa - Cron Data domanda	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL LIQUIDATORE		
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso
00-00009 13/09/2023	Agenzia delle Entrate-Riscossione Via Emilia Ovest 698 Modena MO	3.235,10	510,66	3.235,10	200,78	309,88
PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	ero.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it 13756881002			<p>Il Liquidatore propone l'ammissione: Ammesso per euro 3.038,40 nella categoria privilegiati generali, di grado 1, per mancato versamento dei contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ex art. 2753 c.c., come richiesto; Ammesso per euro 196,70 nella categoria privilegiati generali di grado 8 per la quota del 50% degli accessori relativi ai crediti previdenziali e assistenziali ex art. 2754 c.c., come richiesto; Ammesso per euro 200,78, Categoria Chirografari ; Escluso per euro 309,88 ;</p> <p>Trattasi di crediti previdenziali per capitale, sanzioni e altri accessori. La documentazione allegata al ricorso ex art. 201 CCII è costituita dall'estratto dei ruoli i quali risultano tutti formati in data successiva alla dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata e non risulta indicata la data di notifica dell'avviso di addebito. Il credito, nei termini in cui si propone l'ammissione, risulta sufficientemente provato in virtù del noto principio per cui "In tema di fallimento, ai fini dell'ammissibilità della domanda d'insinuazione proposta dall'agente della riscossione e della verifica in sede fallimentare del diritto al concorso del credito tributario o di quello previdenziale, non occorre che l'avviso di accertamento o quello di addebito siano notificati, ma è sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo" (recentemente confermato da Cass. civ. sez. Un., sentenza n. 33408 del 11/11/2021).</p> <p>Ritiene inoltre il Liquidatore di poter estendere, come richiesto, il diritto di prelazione agli interessi, compresi quelli di mora, nei limiti temporali di cui all'art. 2749 c.c. ovvero a quelli maturati per l'anno in corso alla data di apertura della procedura di liquidazione controllata e a quelli dell'anno precedente mentre gli interessi maturati successivamente e che, ai sensi dell'art. 268 co. 5 CCII, non subiscono l'effetto sospensivo determinato dal deposito del ricorso, hanno privilegio nei limiti della misura legale e sino alla data di deposito del progetto di riparto nel quale il credito risulti soddisfatto anche se parzialmente.</p> <p>Ritiene invece il Liquidatore di non poter ammettere le somme richieste per spese esecutive ex art. 17, d.lgs. n. 112/99 a titolo di rimborso di costi sostenuti dal concessionario per l'attività di riscossione e la tutela del credito previdenziale maturati successivamente la dichiarazione di apertura della liquidazione. Trattandosi di poste assimilabili ad aggio la loro esigibilità, in via chirografaria, può essere riconosciuta soltanto nel caso in cui l'attività di recupero sia stata espletata - e le spese sostenute - in epoca antecedente rispetto alla dichiarazione di apertura della liquidazione concorsuale.</p>		

## Credito accertato - 00 Enogastronomia La Cucina di Stocco Nicolò & C. S.a.s.

Tribunale ordinario di Modena - G.D. : Dott.ssa Camilla Ovi - Liquidazione controllata: Enogastronomia La Cucina di Stocco Nicolò & C. S.a.s. (30/2023)

Liquidatore: Avv. Giuseppe Cigarini

Massa - Cron Data domanda	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL LIQUIDATORE		
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso
00-00010 03/10/2023 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	Mosca Simone c/o Avv Cataldi Gabriele  gabriele.cataldi@ordineavvmodena.it MSCSMN99E09F257A	7.194,15	0,00	2.625,66	0,00	4.568,49
<p>Il Liquidatore propone l'ammissione: AmMESSO per euro 2.602,80 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto; AmMESSO per euro 22,86 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; AmMESSI interessi legale e rivalutazione ex lege come richiesti; Escluso per euro 4.568,49 ;</p> <p>Il ricorrente insinua il proprio credito allegando le buste paga. Il Liquidatore ritiene sufficientemente provata la domanda se si considera che le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, ove munite dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 2, l. 4/1953, hanno piena efficacia probatoria del credito che il dipendente intenda insinuare al passivo della procedura fallimentare riguardante il suo datore di lavoro (si vedano in questo senso, ex multis, Cass. 17413/2015, Cass. 10123/2017, Cass. 10041/2017, Cass. 17930/2016, Cass. 1074/1986).</p> <p>Si evidenzia tuttavia che, dalla documentazione contabile nella disponibilità del Liquidatore, la società risulta avere effettuato i seguenti pagamenti in favore del dipendente: in data 09/08/19 bonifico per Euro 925,00 per stipendio luglio 2019, in data 13/09/19 bonifico per Euro 1.074,00 per stipendio agosto 2019, in data 18/10/19 bonifico per Euro 1.024,00 per busta paga settembre 2019 e in data 25/11/19 bonifico per Euro 1.000,00 per acconto stipendio saldo fine rapporto. I relativi crediti, pertanto, risultano già estinti e come tali devono ritenersi esclusi.</p>						
00-00011 05/10/2023 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	Endrizzi s.r.l. c/o Avv. De Abbondi Maria Emanuela  endrizzi@pec.unione.tn.it maria_emanuela.de_abbondi@pectrentoavvocati.it 00366940229	0,00	686,82	0,00	594,03	92,79
<p>Il Liquidatore propone l'ammissione: AmMESSO per euro 594,03, Categoria Chirografari ; Escluso per euro 92,79 ;</p> <p>Trattasi infatti di credito commerciale per la fornitura di merce e la documentazione allegata al ricorso ex artt. 270 co. 2 lett. d) e 201 CCI consiste nella fattura di vendita.</p> <p>Nonostante il creditore non abbia allegato il titolo contrattuale o documentazione altrimenti idonea a provare l'avvenuta prestazione il credito può ritenersi comunque provato in relazione all'importo indicato nella fattura di vendita n. 1/928 del 23.06.21 che il Liquidatore ha verificato essere stata debitamente registrata da Enogastronomia nel proprio registro IVA acquisti 2021 cosicché la prova del fatto costitutivo del credito può ritenersi assolta ai sensi dell'art. 2710 c.c. alla luce della contabilità acquisita dalla procedura, secondo un complessivo giudizio di attendibilità e verosimiglianza.</p> <p>Relativamente agli interessi sul capitale, poiché l'istante ha dichiarato di maturare un credito per interessi legali dal 24.08.21 essi, correttamente ricalcolati sino alla data di deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura come disposto dall'art. 268 co. 5 CCII, sono ammessi alla procedura nella misura di Euro 17,45.</p>						

## Credito accertato - 00 Enogastronomia La Cucina di Stocco Nicolò & C. S.a.s.

Tribunale ordinario di Modena - G.D. : Dott.ssa Camilla Ovi - Liquidazione controllata: Enogastronomia La Cucina di Stocco Nicolò & C. S.a.s. (30/2023)

Liquidatore: Avv. Giuseppe Cigarini

Massa - Cron Data domanda	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL LIQUIDATORE		
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso
00-00012 05/10/2023 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Partita iva creditore:	Ricci & Caselli s.a.s di Ricci Paolo & C. c/o avv. Verucchi Michela ricciecasellisnc@legalmail.it MICHELA.VERUCCHI@ORDINEAVVMODENA.IT 01797240361	173,80	819,11	173,80	809,19	9,92
<p>Il Liquidatore propone l'ammissione: Ammesso per euro 173,80 nella categoria privilegiati di grado 7, per credito di rivalsa IVA ex art. 2758, co. 2 c.c., speciale sui beni oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio, come richiesto; Ammesso per euro 809,19, Categoria Chirografari; Escluso per euro 9,92;</p> <p>Trattasi infatti di credito commerciale per la fornitura di beni strumentali e la prestazione di alcuni servizi. La documentazione allegata al ricorso ex artt. 270 co. 2 lett. d) e 201 CCI consiste nel contratto di noleggio debitamente sottoscritto con relativa fattura accompagnatoria e dalle successive fatture insolute.</p> <p>Nonostante il creditore non abbia allegato il titolo contrattuale o documentazione altrimenti idonea a provare l'avvenuta prestazione il credito può ritenersi comunque provato in relazione all'importo indicato nelle fatture di vendita nn. 1491 del 16/07/22, 1602 e 1604 del 29/07/22 che il Liquidatore ha verificato essere state debitamente registrate da Enogastronomia s.a.s. nel proprio registro IVA acquisti 2022 cosicché la prova del fatto costitutivo del credito può ritenersi assolta ai sensi dell'art. 2710 c.c. alla luce della contabilità acquisita dalla procedura, secondo un complessivo giudizio di attendibilità e verosimiglianza.</p> <p>Ritiene invece il Liquidatore di ammettere il credito per interessi di mora nei limiti degli interessi maturati sino alla data di deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura, avvenuto il 16.05.23, così come disposto dall'art. 268 co. 5 CCII.</p>						
00-00013 19/09/2023 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	MIPA S.A.S. DI PASCARITO FRANCESCO E C. mipasnc@cert.cna.it 02052830367	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<p>Il Liquidatore propone l'ammissione: Ammesso per euro 20.000,00, Categoria Chirografari, come richiesto;</p> <p>Trattasi infatti di credito commerciale per installazione di dehors adiacente i locali ove la debitrice svolgeva la propria attività di ristorazione. La documentazione allegata al ricorso ex artt. 270 co. 2 lett. d) e 201 CCI consiste nel preventivo per i materiali e la posa in opera, nel preventivo relativo all'acquisto dei tendaggi da parte del fornitore debitamente sottoscritto e da fattura pro forma.</p> <p>Nonostante il creditore non abbia allegato il titolo contrattuale o documentazione altrimenti idonea a provare l'avvenuta prestazione il credito può ritenersi comunque provato in relazione all'importo indicato nella pro forma n. 2 del 19.09.23, al netto degli acconti ricevuti per complessivi euro 2.000,00 che il Liquidatore ha verificato essere stati versati da Enogastronomia s.a.s. tramite il c/c n. 000003103258 ad essa intestato e con causale "acconto per lavori della struttura esterna" cosicché la prova del fatto costitutivo del credito può ritenersi assolta ai sensi dell'art. 2710 c.c. alla luce della contabilità acquisita dalla procedura, secondo un complessivo giudizio di attendibilità e verosimiglianza.</p> <p>Ad ulteriore sostegno del giudizio di attendibilità, la prestazione da parte del fornitore è tangibile, essendo la struttura esterna esistente ed inventariata dal Liquidatore tra i beni appartenenti alla società. Il debitore, inoltre, ha riconosciuto l'esistenza e l'entità del credito inserendolo nell'elenco delle passività allegato al ricorso.</p>						

## Credito accertato - 00 Enogastronomia La Cucina di Stocco Nicolò & C. S.a.s.

Tribunale ordinario di Modena - G.D. : Dott.ssa Camilla Ovi - Liquidazione controllata: Enogastronomia La Cucina di Stocco Nicolò & C. S.a.s. (30/2023)

Liquidatore: Avv. Giuseppe Cigarini

Massa - Cron Data domanda	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL LIQUIDATORE		
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso
00-00014 10/10/2023 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	ENEL ENERGIA SPA  enelenergia@pec.enel.it  06655971007	0,00	12.347,11	0,00	12.347,11	0,00
<p>Il Liquidatore propone l'ammissione: Ammesso per euro 12.347,11, Categoria Chirografari ;</p> <p>Trattasi infatti di credito commerciale per la fornitura di gas ed energia da parte della compagnia. La documentazione allegata al ricorso ex artt. 270 co. 2 lett. d) e 201 CCI consiste nelle bollette insolite riferibili al periodo aprile 2022 - marzo 2023, incluse le spese per il distacco della fornitura del 17/03/23, e n. 2 fatture per interessi di mora maturati per complessivi Euro 24,04.</p> <p>Nonostante il creditore non abbia allegato il titolo contrattuale o documentazione altrimenti idonea a provare l'avvenuta prestazione il credito può ritenersi comunque provato in relazione all'importo indicato nelle fatture n. 4217707250 del 11.04.22, 4229144393 del 13.05.22, 4232279892 del 11.06.22, 4238018926 del 08.07.22, 4247118512 del 07.08.22, 4254301945 del 07.09.22, , 8102228931 del 26.04.22, 8102403299 del 26.07.22, 4234041231 del 12.06.22, 4252656015 del 11.08.22 e 4219274570 del 12.04.22 che il Liquidatore ha verificato essere state debitamente registrate da Enogastronomia nel proprio registro IVA acquisti 2022. Quanto alle fatture n. 4271537020 del 19.10.22, 8103263315 del 17.03.23, 4286179503 del 10.12.22 e 4270908265 del 13.10.22, seppur successive alle scritture contabili nella disponibilità del Liquidatore, è indubbio che si riferiscano al medesimo contratto di fornitura ed a copertura dei mesi ottobre - marzo 2023 sino al disdacco dell'utenza intervenuto il 17.03.23 cosicché la prova del fatto costitutivo del credito può ritenersi assolta ai sensi dell'art. 2710 c.c. alla luce della contabilità acquisita dalla procedura, secondo un complessivo giudizio di attendibilità e verosimiglianza.</p> <p>Ad ulteriore sostegno del giudizio di attendibilità, il credito, per un ammontare di poco superiore, è inserito nell'elenco delle passività sottoscritto e depositato da Enogastronomia e dal socio accomandatario in data 10.06.23.</p>						

## Credito accertato - 00 Enogastronomia La Cucina di Stocco Nicolò & C. S.a.s.

Tribunale ordinario di Modena - G.D. : Dott.ssa Camilla Ovi - Liquidazione controllata: Enogastronomia La Cucina di Stocco Nicolò & C. S.a.s. (30/2023)

Liquidatore: Avv. Giuseppe Cigarini

Massa - Cron Data domanda	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL LIQUIDATORE		
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso
00-00015 27/10/2023 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	Scordo Frances Loredana c/o AVV. ROCCHI ALBERTO  ALBERTO.ROCCHI@ORDINEAVVMODENA.IT SCRFNC79M53Z112G	3.565,79	0,00	3.565,79	0,00	0,00
<p>Il Liquidatore propone l'ammissione: ammesso per euro 3.565,79 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto;</p> <p>Il ricorso, da qualificarsi come tardivo ai sensi dell'art. 273 co. 7 CCII, può ritenersi ammissibile avendo l'istante trasmesso la domanda non oltre 60 giorni dalla cessazione della causa del ritardo ad essa non imputabile ed avendo altresì dato prova dell'esistenza di detto impedimento. In particolare, il creditore giustifica il ritardo sulla base dell'avvenuta consegna del plico nelle mani di un familiare convivente il quale ne avrebbe poi dato contezza all'istante tardivamente, ovvero solamente in data 31/07/23. A riprova di tale circostanza, produce dichiarazione sottoscritta dal familiare in tal senso unitamente a copia del relativo documento identificativo. Il Liquidatore ritiene superabile il tema dell'inammissibilità per ritardo non scusabile se si considera che la notifica dell'avviso di cui all'art. 272 cci sia avvenuto tramite mera raccomandata A/R e non attraverso formale notifica ai sensi degli artt. 137 c.p.c. di tal che non si possa porre un tema di conoscibilità dell'atto juris et de jure. Si consideri inoltre il principio giurisprudenziale in virtù del quale la presunzione di conoscenza dell'atto ex art. 1335 c.c. ammette prova contraria, per cui "spetta al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire conoscenza dell'atto" (Cass. civ. n. 17204/2016).</p> <p>Ciò premesso, la ricorrente in primis insinua il proprio credito per TFR maturato in seno alla società fallita La Cucina s.r.l. dalla quale, in forza di contratto d'affitto d'azienda, il rapporto di lavoro risulta transitato senza soluzione di continuità in capo ad Enogastronomia s.a.s. determinandone la responsabilità solidale per i diritti maturati dalla lavoratrice ai sensi dell'art. 2112 c.c.</p> <p>Il Liquidatore ritiene sufficientemente provata la domanda, avendo l'istante prodotto lo stato passivo approvato ed il progetto di riparto del Fallimento La Cucina s.r.l. ed essendo già nella disponibilità del Liquidatore la scrittura privata di scioglimento del contratto d'affitto d'azienda in oggetto.</p> <p>In secondo luogo, la ricorrente insinua il proprio credito per TFR maturato in seno ad Enogastronomia s.a.s., per il quale allega cedolino paga di febbraio 2022. Il Liquidatore ritiene sufficientemente provata la domanda se si considera che le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, ove munite dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 2, l. 4/1953, hanno piena efficacia probatoria del credito che il dipendente intenda insinuare al passivo della procedura fallimentare riguardante il suo datore di lavoro (si vedano in questo senso, ex multis, Cass. 17413/2015, Cass. 10123/2017, Cass. 10041/2017, Cass. 17930/2016, Cass. 1074/1986).</p>						

## Credito accertato - 00 Enogastronomia La Cucina di Stocco Nicolò & C. S.a.s.

Tribunale ordinario di Modena - G.D. : Dott.ssa Camilla Ovi - Liquidazione controllata: Enogastronomia La Cucina di Stocco Nicolò & C. S.a.s. (30/2023)

Liquidatore: Avv. Giuseppe Cigarini

Massa - Cron Data domanda	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL LIQUIDATORE		
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso
00-00016 02/11/2023 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Partita iva creditore:	Sicurltalia IVRI Spa c/o AVV GALASSO ANTONIO antoniogalasso@certmail-cnf.it ANTONIOGALASSO@CERTMAIL-CNF.IT	0,00	721,74	0,00	576,65	145,09
<p>Il Liquidatore propone l'ammissione: Ammesso per euro 576,65, Categoria Chirografari ; Escluso per euro 145,09 ;</p> <p>Trattasi di credito commerciale per la prestazione del servizio di vigilanza presso l'immobile sito in Bomporto (MO) Via Voltorno 49 condotto in locazione da Enogastronomia dal 04.10.21 al 01.09.22 ed alla quale sarebbe subentrato, in qualità di conduttore ed in virtù di cessione di contratto in data 01.09.22, il socio accomandante sig. Modica Maurizio.</p> <p>La documentazione allegata al ricorso ex artt. 270 co. 2 lett. d) e 201 CCI consiste nel contratto sottoscritto dalla società e nelle fatture per il canone mensile pattuito.</p> <p>Benché in virtù della predetta cessione e a partire dalla data della sua sottoscrizione le spese relative all'immobile, incluse quelle per il servizio di vigilanza, nei rapporti tra la società ed il sig. Modica avrebbero dovuto correttamente imputarsi in capo a quest'ultimo, non essendo stato effettuato il subentro del nuovo conduttore anche nel contratto sottoscritto con Sicurltalia s.r.l., rimasto quindi formalmente in capo ad Enogastronomia, si ritiene che la domanda di ammissione al passivo della società per i relativi crediti sia dunque fondata.</p> <p>Nonostante il creditore non abbia allegato titolo contrattuale con data certa o documentazione altrimenti idonea a provare l'avvenuta prestazione il credito può ritenersi comunque provato in relazione all'importo indicato nelle fatture n. 9113322266 del 01.10.22, 9113050584 del 02.01.23, 9113116156 del 03.04.23 le quali, seppur successive alle scritture contabili nella disponibilità del Liquidatore, si pongono in evidente continuità con le fatture emesse per i trimestri precedenti e che il Liquidatore ha controllato essere state regolarmente registrate dalla società nel registro IVA acquisti 2022 cosicché la prova del fatto costitutivo del credito può ritenersi assolta ai sensi dell'art. 2710 c.c. alla luce della contabilità acquisita dalla procedura, secondo un complessivo giudizio di attendibilità e verosimiglianza.</p> <p>Il liquidatore ritiene invece di non ammettere il credito indicato nella fattura n. 9113262789 del 01.07.23 per il canone trimestrale dal 01.07.23 al 30.09.23 in quanto emessa in data successiva alla dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione, intervenuta il 28.06.23, non avendo peraltro il Liquidatore effettuato alcuna dichiarazione di subentro ai sensi dell'art. 270, ult. co., cci.</p> <p>Ritiene infine il Liquidatore di ammettere il credito per interessi di mora nei limiti degli interessi maturati sino alla data di deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura, avvenuto il 16.05.23, così come disposto dall'art. 268 co. 5 CCII.</p>						
<b>Totale</b>		49.783,51	42.562,42	44.987,55	41.622,38	5.736,00

Credito accertato - 00 Enogastronomia La Cucina di Stocco Nicolò & C. S.a.s.

Tribunale ordinario di Modena - G.D. : Dott.ssa Camilla Ovi - Liquidatore: Avv. Giuseppe Cigarini - Liquidazione controllata: Enogastronomia La Cucina di Stocco Nicolò & C. S.a.s. (30/2023)

Massa - Cron. Data domanda	Rivendicante Domiciliatario	RICHIESTA DEL RIVENDICANTE	PROPOSTA DEL LIQUIDATORE
		Beni rivendicati	Beni rivendicati / Provvedimento
00-00001 05/10/2023	00041 - Ricci & Caselli S.a.s. di Ricci Paolo & C. c/o VERUCCHI MICHELA  PEC Domic: MICHELA.VERUCCHI@ORDINEAVVMODEN	Cod. bene: 0008 - Registratore di cassa	<p>Cod. bene: 0008 - Registratore di cassa Sintesi decisione: Acc. Totale</p> <p>Provvedimento: Il Liquidatore propone: ammissione della domanda di rivendica del bene inventariato n. 0008 - Registratore di cassa, comprensivo di alcuni accessori come descritti dal creditore nella domanda medesima.</p> <p>Trattasi infatti di rivendica avente ad oggetto beni strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa. La documentazione allegata al ricorso ex artt. 270 co. 2 lett. d) e 201 CCI consiste nel contratto di noleggio del 10/07/19, debitamente sottoscritto, e da fattura accompagnatoria.</p> <p>Nonostante il creditore non abbia allegato il titolo attestante la proprietà del bene in possesso della debitrice avente data certa anteriore alla dichiarazione di apertura della procedura, il diritto di rivendica può ritenersi comunque provato in relazione al bene oggetto della domanda, inclusi gli accessori, ricompreso tra quelli elencati nella fattura accompagnatoria n.1252 del 30.06.19 che il Liquidatore ha verificato essere stata debitamente registrata da Enogastronomia s.a.s. nel proprio registro IVA acquisti 2019 cosicché la prova del fatto costitutivo del diritto rivendicato può ritenersi assolta ai sensi dell'art. 2710 c.c. alla luce della contabilità acquisita dalla procedura, secondo un complessivo giudizio di attendibilità e verosimiglianza.</p> <p>Ad ulteriore conferma, il bene rivendicato e relativi accessori sono stati effettivamente rinvenuti presso la sede della società in liquidazione ed inventariati dal Liquidatore.</p>